

- **Trasmissibilità dell'indennità di fine rapporto secondo le regole successorie**

### **Corte Costituzionale - sentenza 23 dicembre 2005, n. 458**

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato) nella parte in cui non prevede che l'indennità di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto, in mancanza dei soggetti ivi indicati, si devolva secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa.

Pertanto, in materia di indennità di fine rapporto dovuta ai dipendenti deve ritenersi che gli emolumenti comunque riconosciuti al lavoratore (sia privato che pubblico) alla fine del rapporto abbiano natura di retribuzione differita ai fini previdenziali e che, di conseguenza, tali indennità debbano ritenersi già entrate a far parte del patrimonio del dipendente al momento della sua morte, analogamente a quanto disposto dall'art. 2122 c.c.; corollario di tale principio è che le stesse indennità, in mancanza dei soggetti legittimati individuati dalla legge, debbano devolversi agli eredi secondo le regole successorie.